

**ALLEGATO**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER**

**L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA  
IN AMBIENTE SAP**

**TRA**

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

**SOCIETÀ PER AZIONI**

**E**

**“FORNITORE”**

## SCHEMA DI CONTRATTO

Le sottoscritte parti:

**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.** (di seguito denominato “IPZS”), società con socio unico, con sede in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 10, capitale sociale Euro 340.000.000 interamente versato, R.E.A. 86629, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 00399810589, partita IVA 00880711007, in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri per stipulare il presente atto in forza di \_\_\_\_\_

da una parte

E

**l’aggiudicataria** \_\_\_\_\_ (di seguito denominata anche “Fornitore”), con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_, R.E.A. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri per stipulare il presente atto in forza di \_\_\_\_\_

dall’altra

### Art. 1 Oggetto

1. Con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i, pubblicata nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19/05/2010 con il numero di riferimento n. 145509-2010-IT e sulla GURI – V Serie Speciale n. 59 del 24 Maggio 2010, è stata indetta una gara avente ad oggetto la prestazione a favore di IPZS di servizi di sviluppo, manutenzione software ed assistenza in ambiente SAP come descritto al punto successivo.

La gara è stata aggiudicata alla società ....., di seguito denominata Fornitore.

2. In particolare, il supporto consulenziale oggetto del presente contratto attiene principalmente ai seguenti servizi:

- Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) di software in ambiente SAP;
- Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC) in ambiente SAP;
- Supporto Sistemistico in ambiente SAP;
- Supporto alle fasi di analisi e progettazione del software;
- Assistenza agli utenti finali nelle varie fasi di realizzazione di progetti nell'uso dei sistemi informativi sviluppati.

Sono da considerarsi parte integrante del presente appalto le attività relative ai seguenti processi a supporto dell'erogazione dei servizi:

- Documentazione
- Gestione della Configurazione
- Assicurazione della Qualità
- Gestione e Processi Organizzativi

Il tutto così come descritto nel Capitolato Tecnico della citata gara, negli altri atti di gara e nella Offerta Tecnica del Fornitore, che formano parte integrante del presente contratto. In caso di contrasto dell'Offerta del Fornitore con il presente Contratto, o con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara, prevale, ad eccezione di eventuali elementi migliorativi in tale offerta presenti, il contenuto degli atti prodotti da IPZS.

3. Le Parti prendono atto che, se non altrimenti detto, i termini sono espressi in giorni di calendario.

## **Art. 2 Modalità di prestazione del servizio**

1. Il Fornitore si impegna a prestare le attività di cui ai servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità e nel rispetto delle specifiche fissate nel Capitolato Tecnico nonché nei termini e secondo le modalità in esso indicati.
2. La responsabilità del coordinamento delle attività di cui ai servizi oggetto di gara e del mantenimento dei rapporti con IPZS spetta al Responsabile del Contratto indicato dal Fornitore.

3. I servizi oggetto del presente contratto saranno erogati dal Fornitore con modalità a consumo regolamentati in giorni uomo “*a tempo e spesa*” e con modalità progettuale regolamentati in giorni uomo “*a corpo*” secondo quanto previsto ai punti 8.2 – *Modalità a consumo* e 8.3 – *Modalità progettuale* del Capitolato Tecnico cui si rinvia.
4. Il Fornitore presterà i servizi predisponendo i mezzi in funzione delle esigenze e delle specifiche tecniche individuate e descritte nel Capitolato e negli atti di gara di IPZS e secondo il Piano di lavoro di cui al punto 8.8. del Capitolato Tecnico.
5. IPZS controllerà:
  - a) nel corso della realizzazione delle attività, le modalità di realizzazione, segnalando le difformità rispetto a quanto convenuto e le azioni correttive che, a giudizio di IPZS, siano necessarie per l'esatta esecuzione di quanto convenuto;
  - b) le attività realizzate, procedendo alla verifica di regolare esecuzione di cui al punto 7.3.1 del Capitolato Tecnico.
6. Se per un fatto allo stesso non imputabile risulti impossibile al Fornitore adempiere la prestazione affidatagli, questi non avrà diritto ad alcun compenso. L'esecuzione soltanto parziale comporta il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio di IPZS, utilizzabile per il proseguimento delle attività.
7. Nel caso di cancellazione degli interventi per cause non imputabili al Fornitore saranno riconosciuti i corrispettivi previsti al punto 8.9.3 del Capitolato Tecnico.
8. Nel caso in cui il Fornitore non adempia la prestazione affidatagli per fatto allo stesso imputabile e tale inadempimento risulti grave ai fini della risoluzione del contratto, IPZS ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione del contratto in danno e a totale spesa del Fornitore.

### **Art. 3 Esecuzione della prestazione. Obblighi del Fornitore**

1. Il Fornitore è tenuto a garantire:
  - a) la continuità del servizio prestato e l'esecuzione delle attività affidategli secondo i dettami della migliore prassi professionale operando secondo le modalità richieste. Il Fornitore, pertanto, è tenuto ad informare, nel momento in cui egli ne abbia conoscenza, IPZS di ogni fatto che possa incidere sullo svolgimento programmato delle attività.

- b) la costante e continua supervisione da parte del Responsabile del Contratto indicato, per tutta la durata di erogazione dei servizi oggetto di gara.
  - c) che il personale ed i mezzi informatici impiegati nel servizio rispondono pienamente alle caratteristiche definite nel Capitolato Tecnico.
  - d) di procedere all'inserimento/sostituzione del personale impiegato, senza alcuna interruzione della attività, secondo quanto previsto ai punti 7.2 e seguenti del Capitolato Tecnico. In ogni caso di sostituzione permanente o temporanea del personale impiegato, il Fornitore è tenuto a proporre personale di pari qualifica.
2. Il Fornitore è tenuto a fornire a IPZS le informazioni richieste per le esigenze della gestione del contratto.
3. La non ottemperanza anche a uno solo degli obblighi prescritti è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 26.

#### **Art. 4 Cessione del Contratto, Cessione di Azienda, Atti di Trasformazione, Fusione e Scissione e Cessione dei crediti derivanti da contratto**

1. La cessione del contratto è vietata, pena la nullità dell'atto di cessione. In caso di inadempimento di tale obbligo IPZS avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 26.
2. Le vicende soggettive relative al Fornitore (ossia i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione) sono disciplinate dall'art. 116 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
3. La cessione dei crediti nascenti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 5 Subappalto (se dichiarato in sede di offerta)**

1. Il Fornitore ha la facoltà di affidare in subappalto a \_\_\_\_\_ l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali \_\_\_\_\_, indicate in sede di gara, pari al x% del valore contrattuale.
2. In caso di subappalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Fornitore dovrà consegnare a IPZS copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, ivi compresa l'attestazione della qualifica di SAP Alliance Service Partner in corso di validità. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del D.Lgs.

n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore è obbligato a trasmettere a IPZS, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri che il Fornitore aggiudicatario del contratto ha assunto nei confronti di IPZS, rimanendo egli unico responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte di prestazione contrattuale subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a manlevare e tenere indenne IPZS da ogni pretesa che terzi possano avanzare per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Il Fornitore è tenuto a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
6. Il Fornitore si obbliga a far osservare al subappaltatore le obbligazioni di riservatezza di cui al successivo art. 17

#### **Art. 6 Divieto di ulteriore subappalto**

1. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente IPZS avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 26.

#### **Art. 7 Risorse impegnate nell'erogazione dei servizi e composizione dei gruppi di lavoro**

1. Il Fornitore, a seguito dell'aggiudicazione si obbliga a sottoporre a IPZS i Curricula Vitae (CV) del personale da impiegare nelle attività previste dalla fornitura redatti secondo il template di CV di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, in coerenza con i CV proposti in sede di offerta.
2. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla stipula del contratto, il Fornitore dovrà presentare a IPZS un numero di CV adeguato ai fabbisogni di gg/u indicati per ciascun profilo professionale nel Capitolato Tecnico comunque coerenti con la proposta in sede di

offerta tecnica. Dovranno essere presentati almeno due CV nominativi alternativi per ciascun profilo professionale.

3. In ogni caso, per l'accettazione del personale proposto, IPZS si riserva la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai servizi oggetto del contratto, il Fornitore si impegna ad impiegare le figure professionali offerte in gara secondo il mix di volta in volta concordato nel Piano di Lavoro definito per lo specifico campo di intervento. Eventuali modifiche al mix delle figure professionali potrà essere effettuato secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico al punto 7.2.3
5. Il Fornitore prende atto che IPZS si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali (sia da un punto di vista qualitativo, sia quantitativo) effettivamente impiegate rispetto a quanto definito nel Piano di Lavoro.
6. Il Fornitore riconosce a IPZS la facoltà di richiedere la sostituzione di figure professionali che fossero da IPZS ritenute non possedere le capacità corrispondenti a quanto descritto nel Capitolato Tecnico cui al punto 7.2 del Capitolato stesso.
7. Qualora si manifestasse inadeguatezza professionale o incapacità da parte del personale impiegato dal Fornitore, lo stesso entro 5 giorni dalla richiesta inoltrata via fax da IPZS, è tenuto a spese proprie e senza alcun onere a carico di IPZS, alla sostituzione con personale idoneo. In tal caso il Fornitore deve assicurare che la sostituzione avvenga senza alcuna interruzione della attività, disponendo, per il periodo di tempo concordato, l'affiancamento del sostituto al sostituendo.
8. La non ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 26.

## **Art. 8 Stabilità del servizio**

1. Il Fornitore garantisce l'effettività, la continuità e la qualità delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto.
2. Il personale del Fornitore dovrà essere costantemente aggiornato in coerenza con gli standard adottati nel Piano di qualità generale di cui al punto 6.4.1. del Capitolato Tecnico.

E' a carico del Fornitore l'onere di aggiornamento delle proprie risorse. Il Fornitore è tenuto a dare evidenza dell'addestramento effettuato.

#### **Art. 9 Luogo di lavoro**

1. Le attività di cui ai servizi oggetto del presente contratto saranno svolte, di norma, presso le sedi di IPZS, site in Roma. Sarà altresì possibile svolgere alcune attività presso la sede IPZS di Foggia. A tal fine si precisa che eventuali spese di trasferta sono a totale carico dell'Impresa Aggiudicataria.
2. Resta inteso che tale personale non sarà integrato nella organizzazione di IPZS, e che ciò non darà luogo ad alcuna fattispecie di rapporto diretto tra IPZS e il suddetto personale del Fornitore.
3. IPZS può, a proprio insindacabile giudizio, variare la sede di svolgimento delle attività.

#### **Art. 10 Modalità di consegna dei prodotti software**

1. Il Fornitore si obbliga alla consegna dei prodotti software e della relativa documentazione secondo quanto previsto al punto 8.4 del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 11 Fasi e tempi dell'esecuzione.**

1. I prodotti di cui al precedente comma, quali output delle attività svolte, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard previsti nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con IPZS, e consegnati secondo le modalità e la tempistica prevista dal "Piano di lavoro".
2. La consegna dei prodotti suddetti non implicherà di per sé accettazione da parte di IPZS.

#### **Art. 12 Pianificazione e svolgimento delle attività**

1. Il Fornitore è tenuto alla consegna del Piano di Qualità Generale di cui al punto 6.4.1 del Capitolato Tecnico, nel suo complesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. IPZS si riserva, sia per i servizi che saranno prestati in modalità a consumo sia per quelli in modalità progettuale, la facoltà di richiedere il Piano di Qualità degli interventi.
2. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti e formalizzate nel "Piano di Lavoro". Le eventuali variazioni significative alla pianificazione saranno concordate tra le parti come descritto nel punto 8.8. del Capitolato Tecnico.



3. Le attività svolte dovranno essere consuntivate secondo quanto previsto al punto 8.8. del Capitolato Tecnico.
4. La gestione dei progetti avverrà secondo quanto previsto al punto 8.9 del Capitolato Tecnico
5. Ove il Fornitore non adempisse all'obbligo di presentazione del Piano della Qualità generale e del Piano di lavoro IPZS si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
6. Mensilmente entro 5 giorni lavorativi dal termine del mese solare di riferimento, il Fornitore dovrà aggiornare il Report attività e fornire il SAL (Stato Avanzamento dei Lavori) delle attività a carattere progettuale in corso.
7. Mensilmente, entro 10 giorni lavorativi dal termine del mese solare di riferimento, dovrà essere prodotto il Rapporto sui Livelli di Servizio sul progetto.
8. Al termine di ciascun anno contrattuale, sarà effettuata la rilevazione della Customer Satisfaction, i cui risultati saranno consegnati entro 15 giorni lavorativi dal termine delle attività di rilevazione.
9. A prescindere dalla tipologia di intervento, dovrà essere previsto l'aggiornamento della documentazione esistente o di quella prodotta nell'ambito della fornitura, al fine di mantenerla costantemente aggiornata. L'aggiornamento della documentazione potrà avvenire per intero documento o per addendum, secondo quanto di volta in volta concordato. I piani della qualità dovranno essere aggiornati a livello di intero documento, dando, inoltre, evidenza di come individuare le modifiche apportate.
10. Deve essere garantita, come parte integrante dei servizi di Sviluppo e MEV di software ad hoc, la correzione dei difetti: degli oggetti software nuovi e/o modificati; delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti; della documentazione; tenendo conto dei livelli di servizio previsti al successivo art 13 co. 3. La durata della garanzia è fissata per l'intera durata contrattuale. Si richiede, inoltre, la garanzia di 12 mesi per tutto il software collaudato che decorreranno dalla data di rilascio.
11. Negli ultimi 60 giorni solari di validità del contratto, o nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il Fornitore dovrà fornire a personale dell'Istituto, o a terzi da esso designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale periodo di affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare, e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc. Al termine della fornitura, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Istituto, anche congiuntamente al Fornitore subentrante,

dovrà essere redatto il Piano di Affiancamento a fine fornitura. Contestualmente, sarà cura di entrambi i fornitori predisporre check list di trasferimento del know how, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. Al Fornitore non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per tali attività.

### **Art. 13 Verifiche da parte di IPZS**

1. IPZS nell'ambito delle attività di sviluppo, manutenzione evolutiva ed adeguativa procederà al controllo sui servizi resi mediante verifica di regolare esecuzione con le modalità previste al punto 7.3 del Capitolato Tecnico.
2. Per verifica di regolare esecuzione si intende l'attività finalizzata a verificare che ciascun deliverable e adempimento contrattuale sia stato effettuato con successo. Nell'ambito delle attività di regolare esecuzione vi è il collaudo tecnico, la verifica della consegna dei deliverable previsti, la verifica della consegna documentale accessoria a ciascun deliverable, ecc.
3. Per test negativi in collaudo si intende il numero di casi di test dichiarati eseguiti dal Fornitore con successo prima del rilascio che, rieseguiti durante il collaudo, danno esito negativo. Il Fornitore si impegna a correggere i programmi/deliverable che hanno dato luogo a collaudo negativo entro i seguenti tempi:
  - 8 ore dalla notifica in caso di errori di severità 1 per sistemi di priorità 1, 12 ore per sistemi con priorità 2, 24 ore per sistemi con priorità 3;
  - 48 ore dalla notifica in caso di errori di severità 2;
  - 72 ore dalla notifica in caso di errori di severità 3;
  - > 72 ore dalla notifica in caso di errori di severità 4.

Per severità 1 si intende errore grave che blocca totalmente la funzionalità del sistema; per severità 2 si intende errore importante che blocca solo alcune funzionalità del sistema; per severità 3 si intende errore di minore importanza che non blocca ma limita alcune funzionalità del sistema; per severità 4 si intende errore di minore importanza che non limita la funzionalità del sistema ovvero richiesta di miglioramento di alcune funzionalità del sistema.

4. IPZS nell'ambito della gestione dei progetti sottoporrà a collaudo gli output delle attività organizzative con le modalità previste al punto 8.9.4. del Capitolato Tecnico. L'Istituto, in

fase di collaudo, si riserva di verificare la conformità di quanto realizzato non solo sulla base dei test progettati ma anche di eventuali ulteriori casi di test. L'attività di collaudo verrà svolta attuando le modalità del Piano di test e collaudo predisposto dal Fornitore e approvato dall'Istituto. Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di verifica tutti i prodotti della fase realizzativa e la loro congruenza con i prodotti delle fasi precedenti. Durante le attività di collaudo il Fornitore è obbligato ad assicurare il necessario supporto all'Istituto; tale supporto costituisce parte integrante dell'intervento realizzativo. All'esito positivo del collaudo sarà stilato un verbale di collaudo che sarà redatto dal Fornitore e sottoscritto dall'Istituto. La presenza di anomalie che, a giudizio dell'Istituto, per gravità o numerosità, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo, provocherà la sospensione del collaudo stesso. I nuovi termini di inizio e fine collaudo decorreranno dalla consegna della versione corretta dei prodotti. La rimozione delle eventuali anomalie riscontrate durante la fase di collaudo è da prestarsi secondo i livelli di servizio di cui al precedente punto 3.

#### **Art. 14 Sanzioni e Applicazione delle Penali**

Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto, IPZS, in caso di imputabilità al Fornitore, applicherà le seguenti sanzioni e penali.

##### **Penali per ritardo nella consegna dei CV**

In caso di ritardo nella consegna dei CV di cui al precedente articolo 7 co.2, verrà applicata una penale pari a 1.000 (mille) Euro per ciascun giorno lavorativo di ritardo.

##### **Penali per ritardato inserimento / sostituzione del personale**

Con riferimento a quanto previsto al precedente art. 3 co.1.lett.d), se il tempo impiegato dal Fornitore a rendere disponibile una risorsa richiesta dall'Istituto è superiore ai 10 giorni lavorativi, verrà applicata una penale pari a 100 Euro (cento) per ciascun giorno lavorativo di ritardo.

##### **Penali per inadeguatezza delle risorse proposte**

Con riferimento a quanto previsto al precedente art. 7 co. 3, se la percentuale del numero di risorse accettate dall'Istituto a seguito dell'esito positivo del colloquio di approfondimento rispetto a quelle presentate in totale dal Fornitore risulta inferiore al 75%, verrà applicata una penale pari a 500 (cinquecento) Euro per ciascun punto percentuale in difetto. Il valore preso in considerazione nell'applicazione della penale è ottenuto approssimando per eccesso la percentuale del numero di risorse accettate (ad es.: se la percentuale è pari al 73,3% viene considerato il valore 74%).

### **Penali per rilievi sull'appalto**

I rilievi di cui al punto 7.1 del Capitolato Tecnico sono comunicazioni formali al Fornitore da parte di IPZS: conseguenti al non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (Contratto, Capitolato e sue Appendici, Offerta, Piano della Qualità Generale, Piano della Qualità dell'intervento). I rilievi, se reiterati e accumulati, daranno luogo all'applicazione delle penali come di seguito indicato:

Nell'arco di ciascun mese di esecuzione del contratto, il numero massimo di rilievi conteggiati non dovrà superare il numero di 2 (due). In ciascun mese dell'arco contrattuale, per ciascun rilievo conteggiato successivo al secondo, verrà applicata una penale pari a 500 (cinquecento) Euro.

### **Penali per superamento dei tempi di ripristino**

In caso di superamento dei tempi di ripristino indicati al precedente articolo 13, si applica una penale di 100 (cento) Euro per ogni giorno di ritardo per errori di severità 3 e 4, una penale di 500 (cinquecento) Euro per ogni giorno di ritardo per errori di severità 2, una penale di 1000 (mille) Euro per ogni giorno di ritardo per errori di severità 1.

### **Penali per ritardata consegna dei report di attività e dei SAL**

Con riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 12 co.6 in caso di ritardo nella consegna dei report attività e / o dei SAL, sarà applicata una penale pari a 100 (cento) Euro per ciascun giorno lavorativo di ritardo.

### **Penali per ritardata consegna del rapporto sui livelli di servizio**

Con riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 12 co.7 in caso di ritardo del rapporto sui livelli di servizio, sarà applicata una penale pari a 200 (duecento) Euro per ciascun giorno lavorativo di ritardo

## **Art. 15 Modalità di pagamento delle sanzioni e refusione danni**

1. Per l'applicazione delle penali e la rifusione di eventuali danni derivanti dall'inosservanza del presente contratto da parte del Fornitore, IPZS potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dello stesso relativi alle prestazioni già eseguite o sulla fideiussione prestata dal Fornitore ai sensi del successivo art. 20.

## **Art. 16 Proprietà dei prodotti sviluppati e delle informazioni collegate.**

1. IPZS acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti, della documentazione di qualsiasi tipo derivati dalle attività oggetto del presente contratto.

2. Il Fornitore garantisce a IPZS, assumendo ogni responsabilità dei danni arrecati a terzi, che tutta la documentazione e quant'altro realizzato dal Fornitore e dal personale da esso impiegato in adempimento del presente contratto, compreso ogni risultato intermedio, sono di esclusiva proprietà di IPZS. Il Fornitore, pertanto, garantisce che IPZS potrà disporre a proprio piacimento, senza limitazione alcuna e senza violazione alcuna di diritti altrui.
3. Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di programmi e dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti d'autore o brevetti per invenzioni, modelli industriali o marchi.
4. Il Fornitore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti di IPZS in relazione all'uso di quanto oggetto del presente contratto e deve tenere indenne IPZS delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
5. IPZS assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il Fornitore del verificarsi di azioni del genere.
6. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che l'uso da parte di IPZS di quanto sopra detto comporti violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, IPZS, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni che abbia patito a seguito della violazione, ha la facoltà, alternativamente, di richiedere al Fornitore, che ne deve sostenere gli oneri, di:
  - a) ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso da parte di IPZS;
  - b) modificare o sostituire quanto oggetto di violazione dell'altrui esclusiva.
7. La facoltà di cui al precedente comma, a discrezione di IPZS, può essere esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione; ovvero quando questa possa trovare validi motivi per essere iniziata.

#### **Art. 17 Riservatezza.**

1. Il Fornitore si impegna, per conto proprio e del proprio personale e senza limitazione di tempo alcuna, a:
  - a) utilizzare le informazioni e gli strumenti di qualunque natura messi a disposizione da IPZS esclusivamente per i fini della esecuzione del contratto;

- b) mantenere il più rigoroso segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da IPZS su dati, fatti, informazioni, documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza o che fossero stati comunicati da IPZS in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. Il Fornitore e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata dell'appalto e dopo il completamento dello stesso. A questo riguardo, salvo autorizzazione preliminare scritta di IPZS né il Fornitore né il personale alle sue dirette dipendenze né i suoi collaboratori possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche le informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della prestazione del servizio o in seguito ad esso. Inoltre detti soggetti non si devono avvalere in maniera pregiudizievole, per IPZS o per altre persone o enti, di informazioni, non riservate, loro fornite o del risultato di prove o ricerche o studi, non appartenenti, ai sensi del presente contratto, a IPZS, effettuati ai fini dell'esecuzione dell'appalto e nel corso dello stesso; altresì detti soggetti non possono, senza il consenso scritto di IPZS, pubblicare articoli relativi ai servizi né farvi riferimento nell'esecuzione di servizi per altri.

3. Le limitazioni disposte ai commi precedenti non si applicano né alle informazioni di pubblico dominio né alle nozioni che il Fornitore dimostri fossero a lui note prima della stipulazione del presente contratto o che dimostri di aver ricevuto in buona fede da terzi.

5. Il Fornitore ha l'obbligo di restituire a IPZS, entro 15 giorni dalla cessazione di validità, a qualunque ragione dovuta, del presente accordo, ogni genere di materiale, consegnato da IPZS, o comunque in suo possesso relativi alle attività affidategli.

6. IPZS assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti al Fornitore che siano state da questo portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale.

7. Il Fornitore risponde del rispetto del presente accordo di riservatezza da parte dei propri ausiliari, consulenti, subappaltatori e dei soggetti di cui si avvale e/o che comunque abbiano accesso alle Informazioni per il tramite e/o a causa, diretta o indiretta, del Fornitore medesimo.

## **Art. 18 Proprietà intellettuale e industriale di terzi**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti per l'uso di programmi, dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti d'autore o brevetti per invenzioni, modelli industriali o marchi.

2. Il Fornitore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti di IPZS o di altri soggetti coinvolti in relazione all'uso di

quanto oggetto del presente contratto e deve tenere indenne IPZS e gli altri soggetti coinvolti delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. IPZS assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il Fornitore del verificarsi di azioni del genere.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, IPZS, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, a propria discrezione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato oppure di modificare o sostituire quanto oggetto di violazione dell'altrui esclusiva.

#### **Art. 19 Garanzie e responsabilità**

1. Il Fornitore è responsabile, tenendo sollevato IPZS e gli altri soggetti coinvolti da ogni responsabilità, dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi durante l'esecuzione del presente contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è, altresì, responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

2. Il Fornitore si impegna espressamente a rifondere a IPZS l'ammontare di eventuali oneri che gli altri soggetti coinvolti dovessero addebitare a IPZS a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

#### **Art. 20 Fideiussione**

1. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore nel presente Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte dell'Appalto, il Fornitore consegna a IPZS, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come aumentato ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Fornitore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito da IPZS, con annotazione di svincolo e comunque non oltre sei mesi dopo la data di scadenza del presente contratto.

3. La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Istituto.

**4.** Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui IPZS si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di IPZS. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**5.** Resto inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata a IPZS, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, ovvero nel caso in cui non venga versato, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

**6.** La non ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 26.

#### **Art. 21 Lavoro e Sicurezza sul lavoro.**

- 1.** Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale con il quale ha stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione, ai sensi del D. Lgs. 276/2003.
- 2.** Il Fornitore garantisce di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosene tutti gli oneri relativi ed applicando ai dipendenti impegnati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni risultanti dai contratti collettivi e locali di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
- 3.** IPZS nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto, dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola, non vanti più alcun diritto per tali inadempienze.



4. Il Fornitore si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.). In caso di subappalto il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti del personale da questi impiegato per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. Qualora sia accertato in via definitiva che il Fornitore ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, IPZS può avvalersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi del successivo art. 26.

#### **Art. 22 Spese, imposte e tasse.**

1. Tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli che per legge sono dovute da IPZS, sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge in materia.
2. Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico del Fornitore.

#### **Art. 23 Corrispettivi.**

1. Il corrispettivo massimo per le prestazioni di cui al presente contratto è pari a EURO ..... (EURO .....), **IVA esclusa**,
2. Le tariffe professionali in funzione delle quali sarà determinato il valore delle attività sono:

<b>Project Manager</b>	€.....	(.....)
<b>Senior Application consultant SAP</b>	€.....	(.....)
<b>Junior Application consultant SAP</b>	€.....	(.....)
<b>Senior Programmer ABAP / JAVA</b>	€.....	(.....)
<b>Junior Programmer ABAP / JAVA</b>	€.....	(.....)
<b>SAP Administrator</b>	€.....	(.....)

3. Per le attività per le quali è previsto un impegno a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro approvato da IPZS e delle tariffe unitarie di cui sopra.

4. Per le attività per le quali è previsto un impegno “a corpo”, il corrispettivo verrà determinato sulla base delle stime definite nel Piano di Lavoro del singolo intervento secondo le modalità di cui al punto 8.9 del Capitolato Tecnico.

#### **Art. 24 Condizioni per i pagamenti - Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale**

1. La regolarità contributiva del Fornitore sarà attestata, prima dell'affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.
2. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.
3. La regolarità contributiva del Fornitore dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
4. In caso di solidarietà passiva di IPZS, quanto eventualmente versato dalla stessa a prestatori di lavoro del Fornitore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della medesima IPZS nei confronti del Fornitore, maggiorato degli interessi legali. IPZS avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dal versare al Fornitore gli importi corrispondenti alla somma pagata da IPZS stessa.
5. Il Fornitore prende atto che IPZS è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1073 e del D.M. 40/2008.

#### **Art. 25 Fatturazione e pagamenti.**

1. Per le attività per le quali è previsto un impegno a “tempo e spesa”, la fatturazione dei corrispettivi contrattuali verrà effettuata mensilmente all'esito positivo dell'accettazione, per l'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dallo “stato avanzamento attività” approvato da IPZS.
2. Per le attività per le quali è previsto un impegno “a corpo”, la fatturazione dei corrispettivi contrattuali verrà effettuata all'esito positivo del collaudo di cui al punto 8.9.4 del Capitolato Tecnico.

3. Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente contratto ed alla singola prestazione parziale cui si riferisce e dovrà essere intestata e fatta pervenire a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza Giuseppe Verdi n. 10, 00198 Roma, partita IVA 00880711007.
4. Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni, fine mese dalla data di ricevimento delle stesse mediante bonificato sul c/c n. .... intestato alla società .....  
(coordinate bancarie: ABI: ..... - CAB:..... – IBAN: ..... – CIN: .....).
5. Il Fornitore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi a condizione che il Responsabile della esecuzione del contratto abbia attestato l'esatta esecuzione/collaudo della prestazione e che tale attestazione/collaudo sia allegata alla fattura.
6. In caso di subappalto resta fermo quanto previsto dall'art. 5, punto 2.
7. In caso di ritardato pagamento, oltre il termine stabilito, per causa non imputabile al Fornitore, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.L., gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di richiesta mediante l'invio di una formale messa in mora a IPZS da parte del Fornitore, a mezzo raccomandata A.R nella misura del saggio annuo degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile, come modificata dal vigente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## **Art. 26 Risoluzione**

1. IPZS si riserva la facoltà, di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per effetti dell'art.1456 del Codice Civile, a tutto danno e rischio del Fornitore, nei seguenti casi:
  - a) allorché il Fornitore non esegua la prestazione in modo sostanzialmente conforme alle disposizioni del presente contratto, del Capitolato Tecnico e a quanto dettagliato nel “Piano di Progetto” o nelle “Fasi di Progetto”;
  - b) allorché il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di IPZS di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione della prestazione nei termini prescritti;
  - c) allorché il Fornitore ceda il contratto;
  - d) allorché il Fornitore divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro;

- e) allorché sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
  - f) allorché si manifesti a carico del Fornitore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto;
  - g) allorché il Fornitore non ottemperi a quanto previsto dall'art. 20, comma 4;
  - h) allorché il Fornitore incorra nelle disposizioni antimafia, con l'assunzione nei confronti del rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione del Fornitore o nei confronti del Fornitore di un provvedimento, definitivo o provvisorio, che disponga misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze o che comporti la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o incorra nelle sanzioni o nelle misure cautelari di cui all'art. 13 del D.Lgs. 231/2001;
  - i) in tutti i casi espressamente previsti dal presente contratto.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto IPZS avrà il diritto di escutere la cauzione prestata .

#### **Art. 27 Fallimento**

1. In caso di fallimento il contratto si scioglie così come previsto dall'art. 81 RD 16 marzo 1942 n. 267 (come sostituito dall'art. 68 del DLgs 9.01.2006 n. 5)

#### **Art. 28 Recesso**

1. IPZS può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento. La comunicazione di recesso motivato andrà comunicata con lettera raccomandata a.r e con un preavviso di almeno 30 giorni. Il Fornitore non avrà diritto ad altri compensi, indennizzi o rimborsi delle spese, fermo restando l'integrale pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite sino al momento di efficacia del recesso.

#### **Art. 29 Riferimento a norme vigenti.**

1. Per quanto non risulta disposto dal presente contratto e per l'interpretazione dello stesso, si fa rinvio al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, nonché alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente.

#### **Art. 30 Foro competente**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 244 del D. Lgs. 163/2006, per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Art. 31 Registrazione**

1. In caso di registrazione del presente contratto le spese sono a carico del Fornitore.
2. Ai fini della eventuale registrazione si omettono gli allegati richiamati nel presente contratto.

### **Art. 32 Durata**

1. Il presente contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività che sarà comunicata al Fornitore da IPZS a mezzo di raccomandata A.R. entro un mese dalla data di stipula del presente contratto.

### **Art. 33 Codice etico**

1. Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") e del codice etico (di seguito, il "Codice") di IPZS, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di IPZS. Tanto premesso Il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:
  - 1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre IPZS al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
  - 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di IPZS a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima IPZS a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il Fornitore

IPZS

---

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente gli articoli: 2 (Modalità di prestazione del servizio); 4 (Cessione); 5 (Subappalto); 14 (Sanzioni); 15 (Modalità di pagamento delle sanzioni e refusione danni); 16 (Proprietà dei prodotti sviluppati per IPZS e delle informazioni collegate); 17 (Riservatezza); 18 (Proprietà intellettuale e industriale di terzi); 19 (Garanzie e responsabilità); 26 (Risoluzione), 28 (Recesso); 30 (Foro competente); 33 (Codice etico) del presente contratto.

Il Fornitore

---